

Modalità di pubblicizzazione dei Piani annuali di installazione degli impianti per telefonia mobile

Delibera GC 2685/243 del 22.05.2001

- Termine del procedimento
- Termini per l'esercizio del diritto di accesso alla visione degli atti e alla presentazione di osservazioni da parte degli interessati
- Forme di pubblicizzazione dei Piani annuali

COMUNE DI FAENZA

Prot. 2685

Verbale n 243

Oggetto: L.R. 30/2000 determinazione del procedimento di pubblicizzazione dei Programmi annuali delle installazioni fisse degli impianti di telefonia mobile.

Il Presidente sottopone per l'approvazione quanto segue:

Normativa

1. D.Lgs. n. 112/198 e DPR 447/1998 così come integrato e modificato dal DPR 440/2000, che prevedono e disciplinano l'istituzione dello Sportello unico per le attività produttive.
2. L.R. n. 30/2000, che stabilisce "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico", prevedendo specifiche competenze a carico dello Sportello unico per le attività produttive.
3. Deliberazione della Giunta regionale dell'Emilia Romagna n. 197/2001, che formula direttive per l'applicazione della L.R. n. 30/2000.
4. Legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni che stabilisce, in particolare al Capo V, la disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi, che poggia sul principio della trasparenza e della pubblicità degli atti e dell'attività della pubblica amministrazione.
5. DPR 352/1992, che regola le modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, c. 2 della Legge 241/1990.
6. Regolamento comunale per la disciplina del diritto all'accesso dei cittadini ai documenti amministrativi e disposizioni per l'autocertificazione (approvato con atto C.C. n. 10/1997).
7. Legge 349/1986 "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale" e successive integrazioni e modificazioni.

Motivo del provvedimento:

1. La L.R. n. 30/2000, che stabilisce norme a tutela della salute e dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico, richiede un intervento del Comune per disciplinare il procedimento per l'autorizzazione degli impianti di telefonia mobile, da gestirsi da parte dello Sportello unico per le attività produttive di cui al DPR 447/1998.
2. La disciplina generale dello Sportello unico per le attività produttive ribadisce il principio generale di trasparenza, pubblicità e partecipazione dell'attività della pubblica amministrazione, con particolare riferimento ai procedimenti di competenza dello Sportello unico stesso.
La norma stabilisce la possibilità di accesso ai documenti progettuali da parte di qualsiasi soggetto (privato cittadino, associazione, ente, ecc.) che possa dimostrare di avere un interesse a conoscere i documenti e i progetti.
Tale impostazione appare strettamente connessa alla finalità di introdurre già nel procedimento amministrativo la valutazione e la ponderazione di tutti gli interessi eventualmente connessi o conflittuali con la domanda di insediamento di un impianto produttivo e di installazione di strutture strumentali ad esso e/o all'esercizio dell'attività economica.
Il profilo della pubblicità del procedimento è oggetto di specifiche disposizioni del DPR 447/1998, che rispondono all'esigenza di dare notizia dell'avvio del procedimento stesso a tutti i soggetti cui possa derivare un pregiudizio dal procedimento conclusivo.

Ciascun soggetto interessato potrà trasmettere allo Sportello unico osservazioni che il responsabile del procedimento dovrà valutare e/o trasmettere agli uffici/enti competenti, i quali non potranno non tenerne conto motivatamente nell'adozione degli atti endoprocedimentali, così come nell'adozione del provvedimento finale.

3. Il diritto di accesso va temperato con il diritto alla privacy e al "diritto di privativa industriale". Al riguardo la disciplina dello Sportello unico afferma il principio che il soggetto interessato, presentando una domanda volta a realizzare una struttura indirizzata allo svolgimento di un'attività economica, postula un'attività destinata a interessare la collettività situata sullo stesso territorio, in quanto produce quei tipici effetti che in economia vengono definiti come "esternalità", positive o negative. Pertanto viene a cadere così ogni pretesa alla riservatezza.

Peraltro, che il diritto di accesso agli atti prevalga sulla riservatezza è stato sancito dal Consiglio di Stato con la decisione 5/97 (Adunanza plenaria). Tale principio va integrato con quanto stabilito dalla IV Sezione della Corte dei Conti (decisione 82/97) che ha allargato i confini dei documenti accessibili, fra i quali rientrano anche gli atti di diritto privato prodotti nel corso dell'attività amministrativa, dato che la legge correla il diritto alla trasparenza non agli atti amministrativi, ma all'attività amministrativa.

Occorre tuttavia tenere conto anche del diritto alla privativa industriale, finalizzato a non danneggiare l'istante nei rapporti con i suoi possibili concorrenti.

Un profilo di questo genere potrà essere valutato esclusivamente a fronte di una individuazione precisa dei contenuti tecnici e progettuali da mantenere, motivatamente, riservati. Inoltre – e in primo luogo nel caso dei piani per l'installazione degli impianti di telefonia mobile – occorre tenere conto che tutte le informazioni concernenti comunque la tutela dell'ambiente, in relazione particolare al potenziale inquinamento prodotto dall'impianto oggetto di istanza, sono necessariamente pubbliche ai sensi della legge 349/1986, istitutiva del Ministero dell'Ambiente. In particolare si richiama l'art. 14, c. 3, nel quale si stabilisce che "qualsiasi cittadino ha diritto di accesso alle informazioni sullo stato dell'ambiente, in conformità delle leggi vigenti, presso gli uffici della pubblica amministrazione".

4. Occorre stabilire, alla luce dei principi sopra espressi e della disciplina sopra richiamata, la regolamentazione della pubblicizzazione relativa al procedimento amministrativo riguardante gli impianti per telefonia mobile di cui al capo III della L.R. 30/2000.

L'art. 21 della legge regionale stabilisce che le domande relative alle autorizzazioni per gli impianti di telefonia mobile devono essere presentate allo Sportello unico per le attività produttive.

Inoltre la normativa regionale (L.R. 30/2000 e Delibera G.R. n. 197/2001) dispone che il Comune stabilisca:

- a. la procedura di pubblicizzazione dei programmi di installazioni fisse presentati da gestori, con fissazione di un termine per la presentazione delle osservazioni da parte dei titolari di interessi pubblici o privati nonché dei portatori di interessi pubblici o privati, nonché di portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dall'installazione dell'impianto;
- b. il termine del procedimento per l'autorizzazione, comunque non superiore a 90 giorni;
- c. le spese di istruttoria, a carico dei gestori, da ricomprendersi tra un minimo di un milione di lire e un massimo di tre milioni. Si precisa che queste spese sono corrisposte dal Comune, pro-quota, agli altri soggetti che svolgono l'istruttoria e che esse non sono comprensive degli oneri previsti per il rilascio delle concessioni edilizie, qualora previste.

La norma stabilisce infine che sia lo Sportello unico per le attività produttive a rilasciare l'autorizzazione del programma, che dovrà contenere le deduzioni alle osservazioni presentate dai soggetti interessati.

5. Appare evidente dalle considerazioni generali esposte ai punti 2 e 3 che precedono, che nella normativa regionale sull'inquinamento elettromagnetico prevalgono i principi della trasparenza e dell'accesso su quelli della privacy e della tutela della privativa industriale, per prendere in considerazione la quale, peraltro, occorrono specifiche condizioni e richieste motivatamente esplicitate.

6. Pertanto si ritiene di fissare in 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione del programma previsto dalla normativa regionale, il termine del procedimento e fissare la seguente procedura di pubblicizzazione del programma stesso:
- a. depositare i programmi presentati presso lo Sportello unico per le attività produttive per trenta giorni, durante i quali potrà essere esercitato il diritto di accesso e potranno essere presentate osservazioni da parte dei soggetti interessati.
Si stabiliscono trenta giorni, ritenuti congrui, anche alla luce di altre analoghe normative e, in particolare, richiamandosi all'art. 6, c.9 della legge 349/1986, laddove si stabilisce che qualsiasi cittadino può presentare pareri e osservazioni su di una opera soggetta a valutazione di impatto ambientale nel termine di trenta giorni dall'annuncio della comunicazione del progetto;
 - b. i trenta giorni decorrono dalla pubblicazione all'albo pretorio dell'avviso di deposito;
 - c. l'avviso di deposito è oggetto di pubblicizzazione nelle seguenti forme minime:
 - affissione all'albo pretorio
 - inserimento nel sito web del Comune di Faenza
 - inserimento nell'archivio elettronico dello Sportello unico per le attività produttive
 - affissione nelle bacheche installate presso i diversi uffici comunali
 - trasmissione agli amministrazioni e ai dirigenti comunali
 - trasmissione alle organizzazioni sindacali dei lavoratori e alle associazioni dei consumatori presenti nel territorio comunale
 - divulgazione di un comunicato stampa ai mass-media locali
 - trasmissione ai soggetti che hanno presentato il piano.
7. E' necessario rinviare ad un successivo atto la fissazione delle spese di istruttoria, a seguito di intesa da stabilire con gli enti coinvolti nell'istruttoria del procedimento.

Pareri:

Visti i pareri favorevoli espressi a norma dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;

LA GIUNTA COMUNALE

a voti unanimi, palesemente resi;

DELIBERA

1. Stabilire in novanta (90) giorni il termine del procedimento per le autorizzazioni dei Programmi annuali delle installazioni fisse degli impianti di telefonia mobile, con decorrenza dalla scadenza del termine per la presentazione dei Programmi stessi, fissata dalla normativa regionale.
2. Stabilire in trenta (30) giorni il periodo del deposito dei Programmi annuali delle installazioni fisse degli impianti di telefonia mobile, ai fini dell'esercizio del diritto di accesso e della presentazione delle osservazioni da parte dei soggetti interessati.
3. Fissare la decorrenza dei trenta (30) giorni di deposito, dalla pubblicazione dell'avviso all'albo pretorio.
4. Fissare le seguenti forme minime di pubblicizzazione dell'avviso di deposito dei Programmi annuali delle installazioni fisse degli impianti di telefonia mobile:
 - affissione all'albo pretorio
 - inserimento nel sito web del Comune di Faenza
 - inserimento nell'archivio elettronico dello Sportello unico per le attività produttive
 - affissione nelle bacheche installate presso i diversi uffici comunali
 - trasmissione agli amministratori e ai dirigenti comunali

- trasmissione alle organizzazioni sindacali dei lavoratori e alle associazioni dei consumatori presenti nel territorio comunale
 - divulgazione di un comunicato stampa ai mass-media locali
 - trasmissione ai soggetti che hanno presentato il piano.
5. Rinviare ad apposito atto la fissazione delle spese di istruttoria a carico dei gestori degli impianti di telefonia mobile.
 6. Trasmettere copia del presente atto a soggetti che hanno presentato il programma annuale delle installazioni fisse degli impianti di telefonia mobile.
 7. Dichiarare l'immediata esecutività del presente provvedimento a termini del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs n. 267/2000, stante l'urgenza di definire con tempestività i rapporti derivanti dal presente provvedimento, dando atto che è stata eseguita apposita separata votazione unanime.